



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 106 DEL 28/12/2018

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DEL COMUNE DI GUBBIO PER L'ANNO 2018 (ART. 20, TUSP) -
FASCICOLO 4.3.-59/2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 11:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
LEPRI GABRIELE		X
CACCIAMANI ALDO	X	
MENICHETTI GIOVANNI	X	
BIANCARELLI GIUSEPPE	X	
PIERGENTILI VALERIO		X
ZEBI MORENO	X	
BIRASCHI PAOLA	X	
MARINELLI FABRIZIO	X	
POMPEI MIRKO	X	
CAMBIOTTI ANNABELLA	X	
MARTINELLI MATTIA	X	
FARAMELLI GIACOMO	X	
BAZZURRI ALESSIO	X	
CECCARELLI MASSIMO	X	
CECCARELLI STEFANO	X	
ZACCAGNI FRANCESCO	X	
VENERUCCI VIRNA		X
CARDILE MARCO		X
BARILARI LUCA	X	
RUGHI RODOLFO	X	
SALCIARINI MAURO	X	
MARIUCCI SARA	X	
LUPINI PAVILIO		X
GAGLIARDI FRANCESCO	X	
TOTALE	20	5

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: MENICHETTI GIOVANNI, CAMBIOTTI ANNABELLA, SALCIARINI MAURO

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Il Presidente Biancarelli invita alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Gubbio per l'anno 2018 (Art. 20, TUSP) – Fascicolo 4.3.-59/2018”*, passando la parola all'Ass. Mancini e facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell'ente (Sicr@web), come di seguito riportata (*parte in corsivo*).

(Proposta di deliberazione n. 121 del 13.12.2018)

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Gubbio con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 05 ottobre 2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto



complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) *non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;*
- 2) *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;*
- 3) *previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:*
 - a. *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*
 - b. *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c. *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d. *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);*
 - e. *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
 - f. *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g. *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- *in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gubbio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;*



- *in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;*

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO agli atti il parere:

- di regolarità tecnica e contabile del dirigente responsabile del settore finanziario,
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

- il TUEL,
- il D.Lgs. n. 118/2011,
- lo Statuto comunale,
- il "Regolamento di contabilità armonizzata" adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 dicembre 2016;

Per tutto quanto sopra, si PROPONE:

1. *che quanto premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;*
2. **DI PRENDERE ATTO** dei risultati conseguiti relativamente ai piani di razionalizzazione definiti nella revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata ai sensi dell'art. 24 Tusp e approvata con delibera di Consiglio comunale 109 del 05/10/2017, dettagliati nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Gubbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 n. 100, e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata prevede, quale piano di razionalizzazione, lo scioglimento della società SIENERGIA spa;



5. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

6. **DI DARE ATTO** che

- relativamente alla società Funivia Colle Eletto s.r.l., l'Amministrazione comunale, nonostante la mancanza del rispetto del requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera d (fatturato > € 500.000) per € 9.574, che comporterebbe una misura di razionalizzazione, ha manifestato l'intenzione di mantenere la partecipazione nella società, pur di modesta entità, pari al 4.901%, non sostenendo costi e non percependo dividendi, fino ad oggi, riservandosi comunque di adeguarsi alle eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere fornite dalle autorità competenti in materia. L'Amministrazione condivide le finalità e gli obiettivi della società di valorizzazione turistica volta al rilancio economico del territorio eugubino ed umbro mettendo in campo strategie riconducibili a politiche turistiche e di mobilità. Tutto ciò è coerente con le finalità istituzionali dell'Ente che ha posto nelle linee programmatiche l'obiettivo strategico per l'intero territorio comunale, di potenziare e accrescere il settore turistico per renderlo un volano per lo sviluppo economico e sociale della città garantendo un adeguato sostegno alle manifestazioni culturali, musicali, folkloristiche, sportive, etc.

- relativamente alla società CONAP srl, le perdite fatte registrare dalla società, la mancanza di dipendenti, costituiscono elementi per la predisposizione di un piano di razionalizzazione. sono in corso da parte dei soci valutazioni in merito all'evoluzione futura della società nonché alla possibilità di procedere alla liquidazione con retrocessione dei beni ai soci, anche se tale percorso appare ad oggi insostenibile dal punto di vista della convenienza economica e sostenibilità finanziaria, riservandosi comunque di adeguarsi alle eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere fornite dalle autorità competenti in materia.

7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gubbio di cui all'Allegato A);

8. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

9. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Dopo l'illustrazione da parte dell'Ass. Mancini, il Presidente Biancarelli, passa la parola al Consigliere Menichetti che, in qualità di Presidente della 1° Commissione Consiliare in assenza del Presidente e Vice Presidente nella seduta del 18 dicembre c.a. riferendo in merito ai lavori svolti comunicando il voto espresso favorevolmente a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Il Presidente Biancarelli, constatato che non ci sono richieste di intervento, passa alla votazione dell'atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO agli atti il parere:

- di regolarità tecnica e contabile del dirigente responsabile del settore finanziario,
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 verbale n. 31 del 17 dicembre 2018 pervenuto in data 28 dicembre 2018 protocollo n. 49289;



VISTO

- il TUEL,
- il D.Lgs. n. 118/2011,
- lo Statuto comunale,
- il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 dicembre 2016;
- il parere della I Commissione Consiliare nella seduta del 18 dicembre 2018.

Alla presenza di n. 20 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:

Favorevoli n. 14

Contrari n. 3 (Rughi – Mariucci – Salciarini)

Astenuti n. 3 (Zaccagni – Barilari - Gagliardi).

DELIBERA

1. *che quanto premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;*
2. **DI PRENDERE ATTO** dei risultati conseguiti relativamente ai piani di razionalizzazione definiti nella revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata ai sensi dell'art. 24 Tusp e approvata con delibera di Consiglio comunale 109 del 05/10/2017, dettagliati nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Gubbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 n. 100, e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata prevede, quale piano di razionalizzazione, lo scioglimento della società SIENERGIA spa;
5. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. **DI DARE ATTO** che
 - relativamente alla società Funivia Colle Eletto s.r.l., l'Amministrazione comunale, nonostante la mancanza del rispetto del requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera d (fatturato > € 500.000) per € 9.574, che comporterebbe una misura di razionalizzazione, ha manifestato l'intenzione di mantenere la partecipazione nella società, pur di modesta entità, pari al 4.901%, non sostenendo costi e non percependo dividendi, fino ad oggi, riservandosi comunque di adeguarsi alle eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere fornite dalle autorità



competenti in materia. L'Amministrazione condivide le finalità e gli obiettivi della società di valorizzazione turistica volta al rilancio economico del territorio eugubino ed umbro mettendo in campo strategie riconducibili a politiche turistiche e di mobilità. Tutto ciò è coerente con le finalità istituzionali dell'Ente che ha posto nelle linee programmatiche l'obiettivo strategico per l'intero territorio comunale, di potenziare e accrescere il settore turistico per renderlo un volano per lo sviluppo economico e sociale della città garantendo un adeguato sostegno alle manifestazioni culturali, musicali, folkloristiche, sportive, etc.

- relativamente alla società CONAP srl, le perdite fatte registrare dalla società, la mancanza di dipendenti, costituiscono elementi per la predisposizione di un piano di razionalizzazione. Sono in corso da parte dei soci valutazioni in merito all'evoluzione futura della società nonché alla possibilità di procedere alla liquidazione con retrocessione dei beni ai soci, anche se tale percorso appare ad oggi insostenibile dal punto di vista della convenienza economica e sostenibilità finanziaria, riservandosi comunque di adeguarsi alle eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere fornite dalle autorità competenti in materia.

- 7. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gubbio di cui all'Allegato A.
- 8. DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito riportata:

Alla presenza di n. 20 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:

Favorevoli n. 14
Contrari n. 3 (Rughi – Mariucci – Salciarini)
Astenuiti n. 3 (Zaccagni – Barilari - Gagliardi).

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Bianchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Biancarelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale